

S T A T U T O

Associazione dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Ravenna

Ravenna, 27 luglio 2012
Rev. 01

COSTITUZIONE - SEDE

Art.1

L' Associazione dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Ravenna, denominata “ FEDERMANAGER RAVENNA “ è stata costituita a Ravenna in data 29 marzo 1946, ed è l' organizzazione di riferimento per tutti i Dirigenti di Aziende produttrici di beni e/o servizi o esercenti attività ausiliarie, nonché Quadri così come definiti al successivo art. 4, collaboratori ad elevata qualificazione e consulenti, facenti capo a settore merceologici diversi.

L' Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Aderisce alla Associazione Regionale Emiliano Romagnola dei Sindacati e Associazioni Provinciali dei Dirigenti di Aziende Industriali (A.E.R.D.A.I.) nonché a Federmanager (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

SCOPI - DURATA

Art.2

L'Associazione si propone di:

- a) promuovere rapporti con la realtà economica, culturale e politica della collettività mettendo a disposizione il patrimonio di valori della categoria;
- b) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all'art. 4 del presente Statuto, nei confronti di tutte le Istituzioni , Autorità, Enti Pubblici e Privati del Paese;
- c) difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- d) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;
- e) consigliare ed assistere i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- f) curare l'assistenza previdenziale dei Soci, compatibilmente coi mezzi di cui dispone, e di coloro che godono della pensione di reversibilità dei Soci deceduti ;
- g) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione del Dirigente e del Quadro, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci;
- h) promuovere e partecipare ad iniziative ed attività territoriali a favore della collettività nelle quali possono essere valorizzate l' esperienza e la professionalità degli Associati;

- i) favorire i rapporti con altre Organizzazioni che rappresentano Dirigenti e Quadri, così come individuati all' art. 4, operanti in altri settori dell' attività economica;

Inoltre l' Associazione, strumentalmente e limitatamente alla realizzazione degli scopi sociali, può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie o utili per l' attuazione di detti scopi, e così tra l' altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e bancarie;

assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altri enti, associazioni, società; partecipare a consorzi o raggruppamenti di imprese.

Art. 3

La durata dell'Associazione, è a tempo indeterminato.

SOCI

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci o Soci Onorari, tutti coloro che, in Aziende esercenti un' attività diretta alla produzione di beni e/o servizi o esercenti altre attività a carattere imprenditoriale hanno o hanno avuto mansioni o incarichi ad elevato contenuto professionale, con particolare riferimento a rapporti di lavoro subordinato con la qualifica di Dirigente o di Quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod. Civ. .

Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i Quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell' Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager.

La qualifica di Socio Onorario viene conferita dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario viene esentato dal versamento della quota associativa.

Inoltre coloro che godono della pensione di reversibilità di Soci deceduti possono usufruire del supporto assistenziale ed organizzativo dell' Associazione con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritto ad altri Sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 5

Per l'ammissione a Socio il Candidato deve presentare domanda per iscritto all'Associazione allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge.

Art. 6

Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art. 5 e sull'accoglimento della domanda di cui all'ultimo comma del successivo art. 8, decide il Presidente dell'Associazione informandone immediatamente il Consiglio alla prima riunione.

Contro l'eventuale decisione negativa del Presidente dell'Associazione, l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, il quale delibera in via definitiva.

Art. 7

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.

L'iscrizione nel corso dell'anno decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione e sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo.

Il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accolta la richiesta di adesione è suddiviso in semestri.

L'iscrizione impegna il Socio al pieno e totale rispetto di tutte le norme contenute nel presente stato, nonché al regolare versamento dei contributi associativi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno solare.

Art. 8

La qualità di Socio si perde :

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) per la perdita della dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari; in tal caso, entro un mese dalla notifica del provvedimento il Socio ha facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri
- d) per continuata morosità accertata dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DEL ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Presidenza;
- d) Il Collegio Sindacale

e) il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA

Art.10

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio, comunque, potrà essere portatore di non più di tre deleghe.

Art.11

L'Assemblea :

- a) determina l'indirizzo e le strategie dell'Associazione;
- b) esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'Associazione;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- d) ratifica l'entità dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) elegge, stabilendone preventivamente il numero di cui all' art. 14, i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) elegge i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri

Art.12

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno, entro il 30 giugno, per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell'Associazione aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza da un Vice Presidente, con priorità al Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione.

Art.13

L'Assemblea è validamente costituita, in via ordinaria e straordinaria, con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata e nello stesso luogo.

Per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli iscritti in prima convocazione, e di almeno il 30% degli iscritti in seconda convocazione.

In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

È ammessa, in via alternativa, su decisione del Consiglio Direttivo la facoltà di ricorrere al "referendum", fermo restando la necessità della partecipazione di almeno il 30% dei Soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In tal caso la lettera di invio della scheda di votazione deve contenere oltre all' indicazione dell' ordine del giorno ed alla precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per " referendum ", anche l' indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo ove avverrà lo scrutinio delle schede. La chiusura delle votazioni non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera di avviso.

Tute le formalità del referendum devono essere approvate dal Collegio Sindacale.

I soci possono assistere alle operazioni di scrutinio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 9 ad un massimo di 13 Soci.

Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà rappresentare più del 40% di tutti i Consiglieri Dirigenti mentre i Consiglieri Quadri dovranno essere tutti in servizio.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea dei Soci, rispettivamente tra i Soci Dirigenti ed i Soci Quadri, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale, ed attenendosi alle seguenti inderogabili norme:

- a) votazione a schede segrete;
- b) lista unica di candidati in ordine alfabetico;
- c) possono presentarsi come candidati i Soci, iscritti all'Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, la candidatura deve essere comunicata dal candidato alla Commissione Elettorale con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell' assemblea;
- d) alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale di cui al successivo art.15.

Art.15

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- b) promuove, attua le iniziative e delibera circa i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto anche per via referendaria;
- d) elegge, tra i propri membri, nell'ordine il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno per i Dirigenti in servizio e uno per i Dirigenti in pensione.
- e) nomina, se necessario, Commissioni di lavoro, designandone, fra i propri membri, i coordinatori; tutte le Commissioni hanno funzioni di consulenza e ausilio tecnico;
- f) nomina, in via prioritaria tra i propri membri, oppure tra i soci o componenti della struttura, il Tesoriere/ Economo e il Segretario;
- g) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- h) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali;
- i) designa i propri rappresentanti in seno all' Associazione Regionale Emiliano Romagnola dei Sindacati e Associazioni Provinciali dei Dirigenti di Aziende Industriali (A.E.R.D.A.I.);
- j) designa i propri rappresentanti in Enti pubblici o privati, Organizzazioni o Istituti aventi carattere o interesse Regionale o Provinciale, cui l'Associazione partecipa o è chiamata a dare il proprio contributo;
- k) propone all' Assemblea la carica di Socio Onorario per quei Soci che si sono distinti per la loro partecipazione, collaborazione e sviluppo dell' Associazione.
- l) provvede all'assunzione del personale di Segreteria e ne regola il rapporto;
- m) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa entro il mese successivo;
- n) approva con la maggioranza dei 2/3 dei componenti i seguenti Regolamenti:
 - Regolamento Elettorale;
 - Regolamento Gruppo Pensionati;
 - Regolamento Gruppo Giovani;
 - Regolamento Soci Aggregati;
- o) nomina la Commissione Elettorale composta di 3 membri - che eleggono al loro interno il Presidente - per le incombenze e le operazioni elettorali concernenti l'elezione, del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.
I componenti della Commissione Elettorale non debbono essere membri di alcuno dei suddetti Organi e si debbono impegnare a non presentarsi come candidati negli Organi stessi;

Per le elezioni di cui alle precedenti lettere d), e), f), è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la Sua sostituzione avverrà con il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti, rispettando la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.14.

In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

PRESIDENZA

Art.16

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e presiede di diritto oltre al Consiglio Direttivo anche l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, dei Dirigenti in servizio .

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 17

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e due supplenti col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.

Il Collegio deve inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

I Sindaci Revisori sono eletti per voto diretto dei Soci contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero massimo di 3 preferenze.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i 2 successivi in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno, per non più di due mandati consecutivi, il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Sindaco effettivo, gli subentra il Sindaco supplente primo in graduatoria.

Quale Sindaco supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione.

In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

I Sindaci effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

PATRIMONIO SOCIALE -BILANCI

Art. 18

Il patrimonio dell' Associazione è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili venuti in proprietà dell' Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni;
- b) dalle eccedenze annue di bilancio;
- c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione

L' Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Gli esercizi dell' Associazione si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale e del rendiconto economico.

TESORIERE

Art. 19

Il Tesoriere/Economo è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell' Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Congiuntamente con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.20

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti per voto diretto dei Soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a 2.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i 2 successivi in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno, per non più di due mandati consecutivi, il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Proboviro supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione.

In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi dei Soci ed ha il compito :

- di dirimere le controversie personali tra i Soci;
- di decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- di decidere sul ricorso del Socio ai sensi del successivo art. 23

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Collegio è autonomo e indipendente e il suo operato è insindacabile, purché non in contrasto con le norme del presente statuto sociale e del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.21

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci.

In tal caso la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi dei soci e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.

La deliberazione di scioglimento deve disciplinare anche la destinazione del patrimonio sociale.

All'Assemblea, eventualmente, è demandata anche la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art.22

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci sono :

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

Art.23

Il Presidente può applicare al Socio la censura, qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio ed agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

INCOMPATIBILITÀ' E DURATA DELLE CARICHE

Art.24

Ogni carica negli organi dell'Associazione è incompatibile per chi ricopre cariche o incarichi in azienda o all'esterno o in Associazioni imprenditoriali, con funzioni anche di controparte dei Dirigenti o Quadri .

Le azioni di accertamento delle incompatibilità del presente articolo sono di competenza del Collegio dei Probiviri che potrà agire, eccezionalmente, anche d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri, il Tesoriere/Economo durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Presidente ed i Vice Presidenti, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Non sono computati, a tal fine, i mandati parziali.

I membri degli organi collegiali decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.25

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite.

I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri in sostituzione o in aggiunta di altri Soci che, per qualsiasi motivo, non hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali nonché alle norme di legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le presenti norme statutarie entrano in vigore dalla mezzanotte del giorno di approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea e da quel momento decadono tutte le precedenti norme statutarie

